



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

A tutti gli  
Ordini Regionali dei Geologi

**LORO SEDI**

Roma, 30 maggio 1996  
Rif. P/CR.c/2039

**CIRCOLARE N° 45**

**OGGETTO: Cassa di Previdenza - D. Lgs. n° 103/1996**

Esaminando il testo di una nota qui trasmessa dall'Ordine Regionale della Lombardia e rivestendo la stessa rilevanza di carattere generale, si è ritenuto utile, apportando opportune integrazioni, inoltrarla a tutti gli Ordini Regionali.

Salvo ulteriori e migliori definizioni del Regolamento di applicazione del Decreto, di seguito si forniscono informazioni sui principali adempimenti connessi con l'applicazione del decreto medesimo.

Secondo l'art. 1, comma 1 e 2 l'iscrizione sarà obbligatoria:

- a) per i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi;
- b) per i soggetti appartenenti alle categorie professionali di cui sopra che esercitano attività libero-professionale, ancorchè contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.

Secondo poi l'art. 6, comma 4 punto a):

- nel regolamento della Cassa devono essere contenute le modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione (praticamente i soggetti di cui ai punti "a" e "b" precedentemente citati).

Si precisa che i liberi professionisti facenti parte di uno studio associato rientrano nella casistica del punto "a" e versano i contributi conteggiandoli sulla propria parte di reddito.

Secondo l'art. 2 comma 1 l'iscrizione alla Cassa darà diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il calendario delle scadenze è il seguente.

Gli enti esponenziali nazionali dovranno deliberare la volontà di istituire una Cassa pluricategoriale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto attuativo n° 103 del 17.3.1996 (quindi entro il 17.5.1996). L'ente esponenziale designerà inoltre un proprio componente effettivo ed un componente supplente destinati a far parte del comitato fondatore. Tale comitato sarà insediato entro i 10 giorni successivi alla comunicazione delle designazioni e della delibera al Ministro del lavoro e della previdenza sociale (quindi entro il 27.5.1996).

Una volta accertato che l'ente sarà destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 5.000, il comitato fondatore predisporrà, entro 30 giorni (quindi entro il 26.6.1996), un piano finanziario-attuariale. Tale piano, unito alle delibere adottate, verrà inviato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione entro i successivi 30 giorni dal ricevimento (quindi entro il 26.7.1996), d'intesa con il Ministero del tesoro.

A seguito dell'approvazione della delibera e del piano finanziario-attuariale, il comitato fondatore elaborerà lo statuto ed il regolamento dell'ente entro 10 giorni (quindi entro il 5.8.1996).

Tali documenti andranno inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 5.8.1996.

Il contributo integrativo posto a carico del committente, pari al 2% del fatturato totale per onorari e altri compensi, sarà riscosso direttamente dal professionista ed evidenziato in parcella. La rata di acconto, pari al 6% del reddito imponibile presumibile assunto a base dell'acconto d'imposta al novembre 1996, sarà versato su apposito c/c istituito dalla Cassa di previdenza entro il 30 novembre. Il saldo per l'anno in corso, pari al 4%, sarà dovuto al 30 maggio del 1997, a seguito della definizione del reddito imponibile.

Lo stesso vale per i "soggetti appartenenti alle categorie professionali di cui sopra che esercitano attività libero-professionale, ancorchè contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente" di cui sopra.

Coloro che, secondo l'art. 49 della legge fiscale, non svolgono abitualmente attività libero-professionale come lavoratori autonomi non hanno obbligo di apertura della partita IVA. I decreti di prossima pubblicazione prevedono per essi un versamento pari al 10% dell'imponibile, compreso il 4% che resterà a carico del committente.

Il regolamento indicherà altresì la misura minima del contributo annuale per i soggetti diversi da quelli per cui l'iscrizione è obbligatoria e che dunque desiderano iscriversi volontariamente, la determinazione dell'età normale di pensionamento e le modalità di determinazione del tasso annuo di capitalizzazione.

L'iscrizione dei soggetti obbligati a partecipare alla Cassa avverrà su presentazione di domanda alla Cassa stessa.



IL PRESIDENTE

Dr. Geol. Pietro De Raola

<b>Iscritti all'Ordine</b> che esercitano attività professionale in modo abituale come lavoratori autonomi in possesso di P. IVA * (liberi professionisti, collaborazioni coordinate e continuative) obbligatoria	che esercitano attività professionale in modo non abituale come lavoratori autonomi senza P. IVA (contemporaneamente dipendenti, prestazioni occasionali) obbligatoria	che non esercitano attività professionale o per lavori non attinenti la professione	<b>Non iscritti all'Ordine</b> lavoratori autonomi in possesso di P. IVA (Quadro E-sez. II)	prestatori occasionali d'opera senza P. IVA
<b>Iscrizione alla Cassa di previdenza dei Geologi</b>	obbligatoria	volontaria	no (obbligo iscrizione INPS)	no
<b>contributo totale</b>	10% reddito imponibile	minimo	10% reddito imponibile di cui 4% fatturato a carico Committente	no
<b>Contributo integrativo a carico Committente</b>	2% fatturato			no

\* la partita IVA dev'essere aperta se l'attività viene svolta in modo abituale (art. 49 Legge fiscale)